

N. 3577

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGGIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1998

Norme in materia fiscale a sostegno della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - La famiglia italiana sta attraversando un momento di profonda crisi, che ha alla base diverse cause e che viene a produrre diversi effetti. Questa situazione di disagio ha tra le sue cause anche una politica governativa caratterizzata da carenze e volontarie omissioni, in situazioni nelle quali lo Stato avrebbe potuto e dovuto agire a sostegno di quella società fondamentale e tutelata dalla Costituzione che è la famiglia.

Nel nostro paese è sempre mancata una vera e propria politica della famiglia, nonostante non siano mancate, nel corso degli anni, iniziative per tentare di correggere questo stato di cose.

La ragione di ciò è essenzialmente di ordine culturale, essendo sempre rimasta carente una cultura della famiglia.

Inoltre, se è vero che la costante tensione tra individuo e società trova nella famiglia un punto essenziale di mediazione sociale ed economica, è altrettanto vero che vi è un crescente pericolo che questo ruolo essenziale possa indebolirsi, perchè schiacciato dal crescente spazio occupato dall'individuo e dallo Stato. Lo Stato ha spesso svolto un ruolo di supplenza nei confronti della famiglia, invadendo frequentemente il terreno che apparteneva a quest'ultima. Ma lo Stato può arretrare solo se il ruolo della famiglia si rafforza.

Gli effetti di questa crisi che investe la famiglia sono i più vari, dal contenuto tasso di natalità, che è il più basso del mondo (1,21 figli per ogni donna), al numero sempre elevato di separazioni e di divorzi.

Il disegno di legge che presento intende porre rimedio alla situazione di palese disagio e disgregazione nella quale la famiglia italiana attualmente si trova. Questa proposta vuole ovviare alle condizioni di dise-

guaglianza nella quale attualmente ci troviamo. L'articolo 3 della Costituzione stabilisce infatti un principio di eguaglianza e di giustizia che attualmente è sostanzialmente disatteso dal nostro sistema fiscale.

La nostra Costituzione stabilisce, inoltre, all'articolo 29, che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e anche, all'articolo 31, che «la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». La Costituzione tutela quella stessa famiglia, cellula fondamentale della società, che ha formato spesso oggetto di meditazione da parte del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il quale ha sottolineato, nella lettera alle famiglie del 2 febbraio 1994, quanto questa sia indispensabile per la società in un momento di «tendenze assai pericolose per il futuro della famiglia e della stessa società».

È da notare come la famiglia, tutelata dalla Costituzione, quella famiglia dal cui benessere dipende il benessere dell'intero tessuto sociale, quella famiglia che è una risorsa che può aiutare la stessa complessa organizzazione pubblica nel raggiungimento dei propri fini, non è riconosciuta dallo Stato come un «soggetto unitario».

Infatti, fino ad oggi, gli interventi legislativi si sono mossi in un'ottica assistenziale, tenendo presente come fine ultimo l'aiuto ai singoli membri della famiglia distinti come «soggetti deboli». Quest'ottica ha avuto come conseguenza il mancato sviluppo di una politica della famiglia, e la realizzazione di provvedimenti settoriali e marginali che in ultima analisi sono andati nel senso opposto a quella tutela prevista dal dettato costituzionale.

Il presente disegno di legge vuole finalmente porre fine alla carenza legislativa a causa della quale la famiglia non è mai stata riconosciuta come «soggetto», e inoltre all'ingiustizia che si è venuta a creare nel nostro paese dove, chi alleva dei figli, non solo non è sostenuto da alcun incentivo, ma è anche pesantemente punito dal sistema fiscale. La famiglia viene riconosciuta come soggetto fiscale, grazie all'introduzione del quoziente familiare per il calcolo dei redditi. Il quoziente familiare modifica definitivamente il concetto di reddito rilevante ai fini fiscali, che diventa quello del «reddito equivalente» corretto cioè per la composizione familiare. Il «reddito equivalente» è il reddito della famiglia diviso per il numero di parti equivalenti, di conseguenza riconosce, anche se implicitamente, la famiglia come soggetto e, in particolare, soggetto fiscale.

L'ingiustizia dal punto di vista fiscale è evidente laddove si pensi a due persone, soggetti passivi d'imposta, con un medesimo reddito, delle quali la prima *single* e l'altra padre di famiglia con moglie e figli. Entrambe sono sottoposte alla stessa aliquota, pur avendo il secondo delle spese molto

più elevate, senza considerare le modeste detrazioni per i familiari a carico, senza pensare che, a causa delle maggiori spese per il mantenimento della famiglia, il secondo soggetto contribuisce maggiormente alle entrate dello Stato non le imposte indirette.

Il quoziente familiare è di facile gestione sia da parte del contribuente che da parte dello Stato, in quanto esso è definitivo, mentre le detrazioni devono essere periodicamente aggiornate.

In Europa questo sistema fiscale è già stato adottato con successo, dalla Francia, dal Lussemburgo, e, parzialmente dal Belgio.

Questa proposta è coerente con quel principio di eguaglianza, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto riequilibra il carico fiscale a favore delle famiglie più numerose, e perseguendo un fine di giustizia, dà indirettamente un contributo alla lotta contro il calo demografico, richiamando l'attenzione sul fatto che questo non è un fatto che riguarda il singolo individuo, ma tutto lo Stato per le conseguenze sociali molto gravi che può avere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sostegno alla famiglia)

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

2. Lo Stato predispone e attua una politica per promuovere e sostenere la famiglia in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

Art. 2.

*(Riconoscimento della famiglia
come soggetto)*

1. Lo Stato riconosce come soggetto la famiglia fondata sul matrimonio a norma dell'articolo 29 della Costituzione.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati:

a) all'articolo 3, in materia di basi imponibile, il comma 1 e la lettera d) del comma 3;

b) l'articolo 12, in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Art. 4.

(Presupposto dell'imposta)

1. L'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Presupposto dell'imposta*). - 1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle famiglie è il possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6».

Art. 5.

(*Soggetti passivi*)

1. L'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le famiglie residenti e non residenti nel territorio dello Stato».

Art. 6.

(*Reddito familiare*)

1. Il reddito familiare è costituito dal reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare composto da genitori e figli, con l'esclusione dell'indennità di fine rapporto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il reddito imponibile è suddiviso per il numero dei familiari a carico.

Art. 7.

(*Carichi di famiglia*)

1. Sono considerati familiari a carico:

a) i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e i maggiorenni di età non superiore a 26 anni, se dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonchè i figli maggiorenni purchè con reddito inferiore a lire 5.500.000. In assenza di figli, sono considerati a carico i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli.

b) il coniuge, se ha un reddito complessivo non superiore a lire 5 milioni 500.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge si compensa con i risparmi ottenuti con l'abrogazione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Art. 9.

(Normativa di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di coordinare con le disposizioni della presente legge le altre norme fiscali, con particolare riferimento a quelle relative alla certificazione del reddito da lavoro dipendente.

